



COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 Reg. DEL 03 OTTOBRE 2017

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.**

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRE del mese di OTTOBRE alle ore 17,00 nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma 1 dall'articolo 30 della legge regionale 6.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, in sessione - Ordinaria - Urgente, prevista dall'articolo 31, Legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1. RUSSO Gaetano Aldo – Pres. C.C.	X		6. MICELI Marco	X	
2. BELLISSIMO Eleonora – V. Pres. C.C.	X		7. ZINGALES Leone	X	
3. CORRAO Micol		X	8. SMIRIGLIA Cinzia		X
4. CALCO' Davide	X		9. SMIRIGLIA Grazia		X
5. LO SARDO Anna Maria Rita	X		10. MICELI Antonino		X

ASSEGNATI: N. 10	IN CARICA: N. 10	PRESENTI: N. 6	ASSENTI: N. 4
------------------	------------------	----------------	---------------

Assume la presidenza il dott. Russo Gaetano Aldo
Partecipa il Sindaco Geom. ANTONINO Fabio.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria NATOLI SCIALLI.
La seduta è pubblica.

Il Presidente invita il Sindaco ad illustrare la proposta.

Il Sindaco chiarisce che i dati necessari per l'istruttoria dell'atto sono stati richiesti alle società partecipate di cui l'ente detiene quote di partecipazione.

Ad oggi, la società Aeroporto delle Eolie non ha fornito alcun dato e non è possibile rintracciare amministratori o organi di controllo di detta società. Pertanto, l'Ente manifesta la volontà di alienare la propria quota, fermo restando che al momento, non è possibile quantificare i tempi della procedura.

Il Presidente non essendovi ulteriori interventi mette ai voti la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentito quanto esposto dal Presidente;

- Vista la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 6 consiglieri presenti e votanti su n.10 assegnati ed in carica

DELIBERA

di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.

Quindi il Presidente invita il Consesso a votare sulla immediata esecutività del presente atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 6 consiglieri presenti e votanti su n.10 assegnati ed in carica

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Ultimato l'esame delle proposte, il Presidente si unisce all'invito del Sindaco formulato ai consiglieri di minoranza e ricorda che già nella seconda seduta consiliare, aveva chiarito che l'aula consiliare deve essere un punto di incontro nel rispetto dei ruoli e come tale, da presidente avrebbe operato; a tutela della sua onorabilità come già annunciato in una precedente seduta, ha interessato gli organi competenti in merito alla denuncia. Manifesta ancora una volta, l'intenzione di attenersi scrupolosamente al regolamento del consiglio comunale e garantire che gli argomenti sottoposti all'esame del consiglio siano sviluppati in maniera approfondita.

Non essendovi ulteriori interventi la seduta è chiusa alle ore 18,00.



COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZI AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.

<p>PROPOSTA REGISTRO AREA AMMINISTRATIVA N° <u>62</u> /2017 del 18.09.2017</p>			<p>PRESENTATA DAL SINDACO Geom. <u>Antonio Fabio</u> Longi li, 18 settembre 2017</p>
<p>PROPOSTA REGISTRO GENERALE N° <u>142</u> /2017 Del <u>18.09.2017</u></p>			

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. , RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23.12.2000 N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. n.267/2000 e SS.MM.II.

AREA AMMINISTRATIVA: PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA - **PARERE FAVOREVOLE.**

Longi, 18 SETTEMBRE 2017



Il Responsabile
dell'Area Amministrativa
Alfredo Pidala

IL SINDACO

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto T.U. (art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO:

CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

CHE il comma 3 del citato art. 4 prevede che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

VISTO l'art. 20 comma 1, del T.U. il quale stabilisce che *le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

DATO ATTO che il comma 2 del suddetto articolo prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATO lo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

ACCERTATO che, alla data del 23.9.2016, il Comune deteneva partecipazioni nelle seguenti Società:

- 1) **Società ATO ME 1 spa** in liquidazione, costituita ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 142/1990, recepita dalla Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e s.m.i. per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbana di competenza dei Comuni e della Provincia Regionale di Messina nell'Ambito Territoriale provinciale ME 1, individuato con decreto del Vice Commissario delegato dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella R.S. n. 280 del 19.4.2001;
- 2) **Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Messina Provincia – Società Consortile per azioni (S.R.R. Messina Provincia Società Consortile spa)** titolare delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della medesima Legge;
- 3) **GAL CASTELL'UMBERTO NEBRODI – Società Consortile a r.l.:** denominata "Gruppo Azione Locale Castell'Umberto Nebrodi – Società Consortile a responsabilità limitata. La società ha per oggetto la realizzazione degli interventi previsti dal programma comunitario Leader II e dagli interventi previsti da ulteriori e futuri programmi comunitari sullo sviluppo rurale.
- 4) **SOC. AEROPORTO DELLE EOLIE SPA**, società consortile per la costruzione e la gestione dell'Aeroporto delle Eolie, dalla visura camerale aggiornata sembrerebbe che la società non sia operativa (inattiva). Amministratori e sindaci i cui nominativi risultano dalla detta visura camerale, da informazioni acquisite per le vie brevi, non sono più in carica.
- 5) **Gal Nebrodi – società consortile a.r.l.** - La società è stata costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare in funzione di Gruppo di Azione locale (G.A.L.), previsto dalla normativa comunitaria 94/C - 180/12 pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea n. 180/48 dell'1/7/1994, tutti di interventi previsti dal programma di azione locale (P.A.L.), nell'ambito del programma regionale LEADER II della Regione Siciliana.

DATTO ATTO CHE:

- sono state richieste alle predette Società le informazioni, mediante l'inoltro del format della scheda di rilevazione predisposta dal MEF, per l'adempimento ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016.
- La SRR Messina Provincia ha dato riscontro facendo pervenire delle informazioni dalle quali non risultano tutti i dati richiesti nella citata scheda di rilevazione da inoltrare al Ministero e nel prospetto da trasmettere alla Corte dei Conti .
- La Società ATO Me 1 spa in liquidazione ha trasmesso unicamente copia del bilancio dell'esercizio 2016.
- Il GAL Castell'Umberto Nebrodi ha fornito le informazioni richieste.

CONSIDERATO:

- che la partecipazione societaria alla SRR Messina Provincia, all'ATO ME 1 spa in liquidazione è esplicitazione di un obbligo di legge e quindi, coerente, con le finalità dell'Amministrazione;
- che la partecipazione al GAL CASTELL'UMBERTO NEBRODI – Società Consortile a r.l. e al Gal Nebrodi – società consortile a.r.l., deriva anche dalla circostanza che il loro scopo sociale è quello di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, e in considerazione che la produzione dei servizi espletati è di natura generale a carattere non industriale o commerciale e priva di rilevanza economica in senso tecnico;

RITENUTO, relativamente alla SAE Aeroporto delle Eolie, di procedere, qualora possibile e individuando le necessarie procedure, alla cessione della quota azionaria, fermo restando che al momento, non è stato possibile individuare amministratori e sindaci in carica della società (giuste richieste prot. n. 1459 del 10.03.2016 e prot. n. 4807 del 17.08.2017);

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con determinazione sindacale del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti N. 19/SEZAUT/2017/INPR con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016;

VISTI la Relazione Tecnica e le allegate schede da cui risulta l'esito della ricognizione effettuata con l'elenco delle partecipazioni detenute;

PROPONE

- 1) Di procedere** alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal **Comune di Longi** alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A (relazione tecnica e schede) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.
- 2) Di trasmettere** copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
- 3) Di inviare** l'esito della ricognizione al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso dal sito: <https://portaletesoro.mef.gov.it>.
- 4) Di inviare**, altresì, copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 5) Di pubblicare** la deliberazione sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.
- 6) Di rendere** il presente atto immediatamente esecutivo.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE:

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Longi, li 18.09.17



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

Rosa Maria Schillirò

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario _____.

CAPITOLO n. _____ SIOPE _____	Voce: " _____ " _____
<input type="checkbox"/> / Competenza <input type="checkbox"/> / Residui _____	Impegno n° _____/2017 per €. _____

Longi, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

**ALLEGATO
ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

N. 39 DEL 03.10.2017

DALLE ORE 17,00 - ALLE ORE 18,00

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
Eleonora BELIORSIMO
Eleonora Beliorsimo

Il Presidente
Gaetano Aldo Russo
Gaetano Aldo Russo

Il Segretario Comunale
Maria NATOLI SCIALLI
Maria Natoli Scialli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, a far data dal 06.10.2017 Longi, li 03.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria NATOLI SCIALLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale *D.ssa Maria NATOLI SCIALLI* _____

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, 03.10.2017 Il Segretario Comunale: _____ *Maria Natoli Scialli*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, dal _____ al _____ e che non sono stati prodotti a questo ufficio opposizioni o reclami.

Longi, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Maria NATOLI SCIALLI)
